

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00136/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 136 del 2020, proposto da Tecnav Systems S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ortolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Via G. Sciuti n. 31;

contro

l'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;

nei confronti

DEDALUS Italia S.p.A.; VMCONS S.r.l.; TRILOGIC S.r.l.; FIRE GROUP S.p.A.;
tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G n. 3200/5.S, pubblicato sul portale dell'ente in data 28 ottobre 2019, con cui il Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato delle Attività Produttive – Regione Siciliana ha approvato, in attuazione dell'Azione 1.1.5 “Sostegno dell'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azione di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala” del PO FESR Sicilia 2014/2020, la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, con evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie e, più specificatamente, nella parte in cui al progetto della ricorrente è stato attribuito il punteggio di 84/100 e, per l'effetto, questo è stato inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse ma, allo stato, non finanziabili.
- di ogni provvedimento presupposto;
- di ogni provvedimento consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, e vista la memoria depositata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 27, co. 2, 55 e 63 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 i difensori delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la controversia ha ad oggetto la graduatoria definitiva redatta dall'Assessorato regionale delle attività produttive al fine di erogare contributi a valere sull'azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 “sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”;

- la ricorrente – inserita tra i progetti ammessi ma non finanziabili, con punti 84/100 – aspira a conseguire un punteggio utile all’inserimento nell’elenco dei progetti ammessi e finanziabili; censurando sia la valutazione effettuata dall’Amministrazione e la conseguente approvazione della graduatoria definitiva nella parte relativa al punteggio assegnatole; sia, lo stesso provvedimento, nella parte in cui non è stato elaborato un criterio idoneo a selezionare, tra le operazioni classificate *ex aequo*, quelle alle quali concedere l’erogazione;

Ritenuto che:

- l’articolata doglianza presenta profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo, in particolare, alla valutazione del progetto, resa anche successivamente all’istanza di riesame di parte ricorrente, con specifico riferimento ai criteri n. 1, n. 2 e n. 4;
- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti, i cui progetti sono inseriti nell’elenco degli ammessi (operazioni finanziabili e non finanziabili), autorizzando fin d’ora alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;
- va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti indicati nell’art. 3 del D.D.G. n. 1349/5 del 14 giugno 2017 del resistente Assessorato (in atti), di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile); c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;
- deve essere assegnato per l’espletamento del predetto incombenza il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;
- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, di onerare parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;
- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;
- come si evince dalla graduatoria definitiva in atti, residuano ancora risorse per € 21.425.818,65, non utilizzate in quanto non sufficienti per finanziare in blocco il gruppo dei progetti ammissibili con punti 84/100;
- va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;
- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione

della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza:

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;
- b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, ore di rito;
- d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO